



**Misure di risanamento e Piano di qualità dell'aria
della Regione Veneto
alla luce del Nuovo Accordo di Bacino Padano**


dr. Salvatore Patti

ARPAV – Osservatorio Regionale Aria


Feltre, 12 gennaio 2018

I valori medi annui di Benzo(a)Pirene in Veneto

Andamento medie annuali di benzo(a)pirene - Periodo 2012-2016



EMISSIONI



Vista la situazione di criticità di qualità dell'aria, viene di seguito analizzata la ripartizione delle emissioni di particolato PM10 e di benzo(a)pirene tra i vari macrosettori dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera "INEMAR Veneto". Il territorio indagato è il Comune di Feltre ed i Comuni confinanti, in confronto alla situazione regionale.


L'inventario regionale delle emissioni in atmosfera stima i quantitativi di inquinanti emessi annualmente a dettaglio comunale.

Si fa riferimento agli ultimi dati pubblicati, relativi all'annualità 2013.


E' in corso di popolamento l'inventario riferito al 2015.

Per approfondimenti:


<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>




	PM10 totale (t/anno)	PM10 da biomassa residenziale (t/anno)
Veneto	15405	10380
Feltre + Comuni confinanti	246	206
Feltre	76	66




Ripartizione emissioni di PM10 - INEMAR Veneto 2013 Feltre e Comuni confinanti




Ripartizione emissioni di PM10 - INEMAR Veneto 2013 Feltre




	BaP totale (kg/anno)	BaP da biomassa residenziale (kg/anno)
Veneto	4074	3960
Feltre + Comuni confinanti	84.2	82.8
Feltre	27.5	26.3



**Ripartizione emissioni di BaP - INEMAR Veneto 2013
Feltre e Comuni confinanti**



**Ripartizione emissioni di BaP - INEMAR Veneto 2013
Feltre**



I SETTORI DI INTERVENTO DEL PIANO

I **settori di intervento** del nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento Atmosfera approvato con DCR n. 90 del 19 aprile 2016 sono:

A1) Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali

A2) Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate

A3) Risollevarimento ed emissioni non motoristiche da traffico

A4) Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti

A5) Contenimento dell'inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica

A6) Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico

A7) Interventi sul trasporto passeggeri

A8) Interventi sul trasporto merci e multi modalit 

A9) Interventi su agricoltura ed Ammoniaca

A10) Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture

Tali aree di intervento sono correlate ai settori emissivi che sono stati individuati come maggiormente impattanti per lo stato della qualit  dell'aria. Parallelamente nel Piano sono state individuate alcune misure legate all'approfondimento delle conoscenze, all'informazione del pubblico in materia di valutazione e risanamento della qualit  dell'aria (azioni B).

LE AZIONI SPECIFICHE DEL SETTORE A2 “Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate”

A2.1 Divieto di uso in aree a rischio di inquinamento atmosferico degli apparecchi peggiori e insostenibili da un punto di vista ambientale per il riscaldamento degli edifici qualora siano presenti altri impianti idonei a tale utilizzo. Tale divieto dovrà essere opportunamente accompagnato da adeguata informazione al pubblico.

A2.2 Concessione di contributi per incentivare la rottamazione delle stufe tradizionali con impianti ad alta efficienza energetica ai fini della riduzione delle emissioni di particolato.

A2.3 Introduzione dell'obbligo, analogamente agli impianti a gas naturale, della manutenzione periodica dell'impianto, comprendente la pulizia e controllo della canna fumaria, nonché il controllo dei fumi, previa definizione di adeguato standard tecnico per il monitoraggio.

A2.3 bis Introduzione dell'obbligo di manutenzione e pulizia periodica di impianti e canne fumarie di esercizi commerciali e di ristorazione. Definizione di specifiche indicazioni circa la periodicità di controllo della corretta applicazione delle tempistiche e delle modalità di manutenzione da inserire nei Regolamenti di Igiene Comunale.

A2.4 Rafforzare il divieto di combustione incontrollata di sfalci, potature ed altri residui agricoli compatibilmente con le esigenze e pratiche agricole più importanti accompagnando il provvedimento con specifiche prescrizioni a livello locale.

A2.5 Incentivazione della gestione dei residui colturali attraverso la trinciatura ed interrimento, il compostaggio o la raccolta per la valorizzazione energetica (caldaie e centrali a biomasse, biogas, syngas).

A2.6 Divieto di combustione all'aperto di biomasse e/o rifiuti: rafforzamento dei controlli.

A2.7 Regolamentazione delle pratiche relative ai falò tradizionali.

PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2147/2014: CONTESTO E STATO DELL'ARTE

Procedura di Infrazione per il superamento dei valori limite (annuale e giornaliero) del PM10 in diverse regioni del territorio nazionale, nel periodo 2008-2012.

Per il Veneto sono interessate le zone in riferimento alla precedente zonizzazione di cui alla DGR 3196/2006: IT0501: Agglomerato “Venezia-Treviso”; IT0502: Agglomerato “Padova”; IT0503: Agglomerato “Vicenza”; IT0504: Agglomerato “Verona”; IT0505: Zona “A1 Provincia”; IT0506: Zona “A2 Provincia” (*quest'ultima comprendeva anche Feltre e i comuni limitrofi*).

Nella Procedura di Infrazione la Commissione ha dedotto che le misure messe in atto dalle regioni non hanno garantito che la durata della non conformità all'art. 13 della Direttiva 2008/50/CE (rispetto dei valori limite per il PM10) fosse il più breve possibile, come previsto dall'art.13 della Direttiva stessa).

La Commissione europea, il 27 aprile 2017, ha notificato, un **parere motivato** nei confronti dell'Italia per l'inadempimento degli obblighi derivanti dagli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE per quanto concerne i valori limite del PM10.

Il 7 dicembre 2017 si è tenuto, a Bruxelles, un incontro chiarificatore tra la Commissione Europea e le regioni interessate dalla Procedura. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni ed approfondimenti alle regioni. L'esito finale della Procedura di Infrazione non è quindi ancora noto.

II NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO

- QUANDO?** L'Accordo è stato siglato il **9 giugno 2017**. La Giunta Regionale del Veneto ha aderito all'Accordo con **DGRV 836/2017**.
- DA CHI?** Regioni: Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente.
- COSA PREVEDE?** Nell'accordo sono individuati una serie di **interventi comuni** da porre in essere, in concorso con quelli già previsti dai piani della qualità dell'aria vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: combustione di biomassa per il riscaldamento civile, trasporti e agricoltura. L'Accordo prevede anche **misure temporanee omogenee** da attuare all'instaurarsi di situazioni di accumulo di PM10.

- a) prevedere, nei piani di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una **limitazione della circolazione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno**, da applicare entro il 1° ottobre 2018, **dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30**, salve le eccezioni indispensabili, **per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1 (autocarri leggeri) N2 ed N3 (veicoli commerciali pesanti per trasporto di cose) ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3"**.

La limitazione è estesa alla categoria "Euro 4" entro il 1° ottobre 2020, alla categoria "Euro 5" entro il 1° ottobre 2025.

La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con **popolazione superiore a 30.000 abitanti** presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO₂.

- b) promuovere a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, la **sostituzione di una o più tipologie di veicoli oggetto dei divieti** di cui alla lettera a), con veicoli a basso impatto ambientale.

- c) promuovere a livello regionale la **realizzazione di infrastrutture di carburanti alternativi** e disciplinare il traffico veicolare in modo da favorire la circolazione e la sosta nelle aree urbane di veicoli alimentati con carburanti alternativi.
- d) promuovere la realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale.
- e) concorrere alla definizione di una **regolamentazione omogenea dell'accesso alle aree a traffico limitato**, delle limitazioni temporanee della circolazione e della sosta per tutti i veicoli alimentati a carburanti alternativi in accordo a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 257/16.
- f) **promuovere l'inserimento**, nelle concessioni relative al servizio di **car sharing**, rilasciate dal 2020, **di prescrizioni volte a prevedere l'utilizzo di auto alimentate con carburanti alternativi** nella prestazione del servizio.

- g) prevedere, nei piani di qualità dell'aria, i **seguenti divieti**, relativi a generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006:
- divieto**, entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, **di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle"**;
 - **divieto**, entro il 31 dicembre 2019, **di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiori a "3 stelle"**;
- N.B. per la classificazione dei generatori di calore, in Veneto, ci si riferisce alla DGRV 1908/2016*
- k) prevedere, nei provvedimenti relativi all'utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, il **divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene.**

- h) prevedere, nei piani di qualità dell'aria, **l'obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, **pellet** che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia **certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2** da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.
- i) adottare provvedimenti di **sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale** di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo **nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene.**
- j) prevedere nei piani di qualità dell'aria, in tutti i casi previsti dall'articolo 11 comma 6 del decreto legislativo 28/2011, **il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse**, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all'allegato 3 di tale decreto, **nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene.**

- l) prevedere, nei piani di qualità dell'aria, e, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), **l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole**, quali la **copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, **l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili.
- m) elaborare e presentare al Ministero dell'ambiente una proposta contenente i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis comma 2 del decreto legislativo 152/2006, in relazione alle attività di allevamento zootecnico. (*utilizzo BAT*).
- n) promuovere a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, la compensazione degli operatori per l'applicazione delle pratiche di cui alla lettera l).

- o) applicare **modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo** degli inquinanti atmosferici con particolare riferimento al PM10 sulla base dei criteri e delle misure temporanee di cui all'**allegato I**.
- p) applicare **modalità di comunicazione comuni per l'informazione al pubblico** in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti con particolare riferimento al PM10.
- q) affidare alle **Agenzie** ambientali regionali del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (SNPA) delle Regioni (che sono Parti del presente accordo) il compito di **realizzare gli strumenti tecnici per la individuazione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti**.
- r) assicurare un confronto finalizzato a **valutare ed ottimizzare le reti di misura regionali della qualità dell'aria in un quadro complessivo di Bacino Padano**, attraverso una verifica dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità di cui al decreto legislativo 155/2010, su scala sovra regionale; le eventuali conseguenti revisioni delle reti di misura sono comunicate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 155/2010.

INDIVIDUAZIONE, GESTIONE SITUAZIONI di ACCUMULO da PM10 (ALLEGATO 1 DELL'ACCORDO)

a. Le procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione* di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10.	VERDE
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo <u>4 giorni consecutivi</u> di superamento nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m ³ sulla base della verifica effettuata il <u>lunedì</u> e <u>giovedì</u> (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.	ARANCIO
SECONDO LIVELLO	Attivato dopo <u>10 giorni consecutivi</u> di superamento nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m ³ sulla base della verifica effettuata il <u>lunedì</u> e <u>giovedì</u> (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ROSSO

INDIVIDUAZIONE, GESTIONE SITUAZIONI di ACCUMULO da PM10 ALLEGATO 1 DELL'ACCORDO)

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE
<u>NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE</u>	Se nelle giornate di controllo l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), <u>ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti</u> , il nuovo livello non si attiva (rimane valido quello vigente fino alla successiva giornata di controllo).
<u>CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE</u> (NESSUNA ALLERTA)	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento si realizza in una delle seguenti condizioni: 1) La concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. 2) Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. <u>Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.</u>

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI 1° LIVELLO PREVISTE NELL'ACCORDO

b.1.Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;

b.2.Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI 1° LIVELLO PREVISTE NELL'ACCORDO

b.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo rispetto a divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI 2° LIVELLO PREVISTE NELL'ACCORDO

b.9. Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al punto b.1;

b.10. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.



Le misure temporanee omogenee di 1° e 2° livello si applicano prioritariamente nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10.


APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DELL'ACCORDO IN VENETO

La valutazione del raggiungimento dei livelli di allerta è effettuata nei Comuni con più di 30.000 abitanti e negli agglomerati di cui alla DGRV 2130/2012, mediante l'emissione, da parte di ARPAV, di un Bollettino dei Livelli di Allerta PM10.

Veneto Comuni appartenenti ad Agglomerati e oltre i 30000 abitanti

Legenda

-  Comuni facenti parte di agglomerati
-  Comuni oltre i 30000 abitanti non facenti parte di agglomerato



II BOLLETTINO ARPAV “LIVELLI DI ALLERTA PM10”

Bollettino emesso il 08/01/2018

Prossima emissione: 11/01/2018

	Ven 05/01/2018	Sab 06/01/2018	Dom 07/01/2018	Lun 08/01/2018	Mar 09/01/2018	Mer 10/01/2018	Gio 11/01/2018
Padova	1	1	1	1	0	0	0
Abano Terme	1	1	1	1	0	0	0
Albignasego	1	1	1	1	0	0	0
Cadoneghe	1	1	1	1	0	0	0
Casalsierugo	1	1	1	1	0	0	0
Legnaro	1	1	1	1	0	0	0
Limena	1	1	1	1	0	0	0
Masera' di Padova	1	1	1	1	0	0	0
Mestrino	1	1	1	1	0	0	0
Noventa Padovana	1	1	1	1	0	0	0
Ponte San Nicolò	1	1	1	1	0	0	0
Rubano	1	1	1	1	0	0	0
Saccolongo	1	1	1	1	0	0	0
Saonara	1	1	1	1	0	0	0
Selvazzano Dentro	1	1	1	1	0	0	0
Vigodarzere	1	1	1	1	0	0	0
Vigonza	1	1	1	1	0	0	0
Villafranca Padovana	1	1	1	1	0	0	0
Treviso	0	0	0	0	0	0	0
Carbonera	0	0	0	0	0	0	0
Casale sul Sile	0	0	0	0	0	0	0
Casier	0	0	0	0	0	0	0
Mogliano Veneto	0	0	0	0	0	0	0
Paese	0	0	0	0	0	0	0
Ponzano Veneto	0	0	0	0	0	0	0
Preganziol	0	0	0	0	0	0	0
Quinto di Treviso	0	0	0	0	0	0	0
Roncade	0	0	0	0	0	0	0
Silea	0	0	0	0	0	0	0
Villorba	0	0	0	0	0	0	0
Zero Branco	0	0	0	0	0	0	0
Venezia	0	0	0	0	0	0	0
Marcon	0	0	0	0	0	0	0
Martellago	0	0	0	0	0	0	0
Mira	0	0	0	0	0	0	0
Quarto d'Altino	0	0	0	0	0	0	0
Scorze'	0	0	0	0	0	0	0
Spinea	0	0	0	0	0	0	0
Verona	0	0	0	0	0	0	0
Bussolengo	0	0	0	0	0	0	0
Buttapietra	0	0	0	0	0	0	0
Castel d'Azzano	0	0	0	0	0	0	0
Fumane	0	0	0	0	0	0	0

LEGENDA


0	Livello 0
1	Livello 1
2	Livello 2

Dal 15 ottobre 2017 al 15 aprile 2018 ARPAV produce il [Bollettino livelli di allerta PM10](#) (nelle giornate di lunedì e giovedì).

Sono previsti due livelli di allerta: Il livello di allerta 1 si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10, mentre il livello di allerta 2 si attua con 10 giorni consecutivi di superamento di tale limite.

LA MAPPA DI PREVISIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI PM10

Situazione PM10



Dati in diretta Previsioni Bollettino

Per tutti i comuni del Veneto è consultabile on-line la mappa di previsione delle concentrazioni giornaliere di PM10 previste per il giorno in corso e le due giornate seguenti.

In base alle condizioni meteorologiche e ai valori delle emissioni, un modello numerico prevede le concentrazioni di PM10 dettagliate secondo una griglia a maglia quadrata di 4x4 km; cliccando in qualsiasi punto del Veneto, è possibile visualizzare il range di concentrazione del particolato PM10 associato alla relativa cella.

A proposito di...



<http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/publicazioni/a-proposito-di-...-uso-della-legna-come-combustibile-1-edizione-2016>

<http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/publicazioni/a-proposito-di...-polveri-atmosferiche-terza-edizione-2016>

Consigli d'uso degli impianti a biomassa

- 1. per l'installazione della stufa rivolgiti sempre a tecnici qualificati;**
- 2. fai eseguire almeno una pulizia annuale del generatore e dell'impianto fumario da un installatore-manutentore abilitato e qualificato. Per la tua sicurezza e quelle dei tuoi vicini evita il fai da te;**
- 3. rispetta quanto indicato dal costruttore nel libretto di impianto in termini di scelta del combustibile, accensione, combustione e manutenzione;**
- 4. ottimizza il processo di combustione bruciando legna secca e utilizzando stufe dotate di regolazione della quantità di aria immessa;**
- 5. non bruciare legna verniciata, carta, plastica o altri rifiuti nell'impianto;**
- 6. controlla sul sito ARPAV lo stato della qualità dell'aria, in presenza di episodi acuti di inquinamento da PM10 potrebbero essere emesse limitazioni all'uso della legna come combustibile a cura dei Comuni interessati dal fenomeno.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE